



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
DIVISIONE V - SERVIZI PER L'UTENZA

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO CARTACEO

DOMANDA DI BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA'

(Versione 1.0, anno 2021)

Questo documento contiene le istruzioni necessarie alla compilazione del modulo cartaceo ed al successivo deposito, presso una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o tramite il servizio postale di una domanda di brevetto per modello di utilità.

Indice:

PREMESSE	1
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA	1
COSA OCCORRE PER DEPOSITARE IN CAMERA DI COMMERCIO	2
COSA OCCORRE PER DEPOSITARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE	2
TARIFFE	3
QUALE MODULO SCEGLIERE	4
COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITA' DI RICHIEDENTE (MOD. MU-RI)	4
COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. MU-MA)	10
COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE (MOD. MU-RA)	11
COSA SUCCEDDE DOPO IL DEPOSITO	11
DIRITTI, MANTENIMENTO E DURATA DEL BREVETTO	11
TUTELA ALL'ESTERO	12

PREMESSE

Un **brevetto per modello di utilità** ha ad oggetto nuove configurazioni di oggetti di uso in genere, strumenti, macchine (o parti di esse) che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione e impiego rispetto a quanto già noto. Non sono proteggibili come modelli di utilità: i processi industriali e i metodi in generale, nonché le invenzioni chimiche, biotecnologiche ed elettroniche. Il brevetto per modello di utilità ha validità nel territorio italiano e durata di 10 anni dalla data di deposito (vedi il **Codice della Proprietà Industriale**, [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#) di seguito "CPI").

Se invece l'oggetto del trovato comprende una invenzione atta ad avere un'applicazione industriale che rappresenti una soluzione nuova e originale ad un problema tecnico occorre depositare una diversa domanda di **brevetto per invenzione industriale**. Possono essere tutelati con il brevetto per invenzione industriale: prodotti, metodi di produzione di beni e procedimenti industriali, nonché, in ambito chimico-farmaceutico, il nuovo uso di una sostanza (o composizione di sostanze). Il brevetto per invenzione ha validità nel territorio italiano e durata di 20 anni dalla data di deposito.

È in ogni caso possibile depositare **contemporaneamente** una domanda di brevetto per invenzione e una domanda di brevetto per modello di utilità aventi ad oggetto il medesimo trovato. Peraltro, nel corso del procedimento amministrativo è consentito **convertire** la domanda dall'una all'altra tipologia (art. 84 [CPI](#)).

Sono comunque **escluse dalla brevettazione**, ai sensi dell'art. 45 [CPI](#):

- le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori (software) in quanto tali (vedi <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetti-e-software>);
- le presentazioni di informazioni;
- i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (pur essendo brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l'attuazione di tali metodi);
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse;
- le varietà vegetali iscritte nell'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
- le creazioni estetiche (tutelabili tramite domanda di registrazione per disegno e modello, vedi <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/disegni-e-modelli>);
- le invenzioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente, e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali.

La domanda può avere ad oggetto **un solo trovato**, ai sensi dell'art. 161 [CPI](#).

Prima depositare una domanda di brevetto per invenzione è utile **valutare se l'invenzione non sia già ricompresa nello stato della tecnica** e, in particolare, se non siano già stato concesso un brevetto a livello nazionale, europeo o internazionale. A tale riguardo si suggerisce di consultare le varie banche dati brevettuali e, tra tutte, quella dell'Ufficio europeo dei brevetti, che è liberamente e gratuitamente accessibile alla pagina <https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html>

Quale **ausilio alla redazione della documentazione brevettuale**, si suggerisce di consultare qualche esempio tra i brevetti italiani concessi o richiesti, liberamente e gratuitamente accessibili alle seguenti banche dati: <http://brevettidb.uibm.gov.it> e <https://www.uibm.gov.it/bancadati>

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Il modo più semplice, economico e veloce per depositare una domanda è tramite il **portale dei servizi online** (<https://servizionline.uibm.gov.it>), gratuitamente accessibile, previa registrazione con firma elettronica qualificata (www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata). Il deposito telematico consente il **pagamento contestuale** dei diritti di deposito tramite la piattaforma digitale **PagoPa**, per mezzo di **carta di credito, bonifico bancario** o altra modalità di pagamento ivi prevista, utilizzando uno degli istituti bancari che hanno aderito a tale piattaforma.

In alternativa al deposito telematico è possibile compilare la domanda **in formato cartaceo**, utilizzando l'apposita modulistica, e

- **consegnarla presso i locali della Camera di Commercio** più vicina o, in alternativa,
- **spedirla per posta al Ministero dello Sviluppo Economico, DGTP - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.**

La domanda in formato cartaceo **non** può essere consegnata presso il Ministero dello sviluppo economico, DGTP - UIBM.

Queste modalità di deposito della domanda, indirette rispetto al deposito telematico, possono comportare una maggiore durata del procedimento.

COSA OCCORRE PER DEPOSITARE IN CAMERA DI COMMERCIO

1. **compilare il modulo** ⁽¹⁾ editabile **al computer**, **stamparlo** su carta e **firmarlo** in fondo ad ogni pagina nell'apposito riquadro "FIRMA DEL RICHIEDENTE". La firma va apposta da ciascuno dei richiedenti personalmente, ovvero tramite un delegato ⁽²⁾. In quest'ultimo caso, la domanda deve essere firmata dal delegato allegando l'atto di delega ed il documento d'identità del delegante.
2. **allegare** una copia della:
 - documentazione brevettuale, redatta in lingua italiana ⁽³⁾ su fogli separati ⁽⁴⁾:
 - 2.1. **Riassunto**
 - 2.2. **Descrizione**
 - 2.3. **Rivendicazioni**
 - 2.4. **Disegno/i**
 - eventuale ulteriore documentazione:
 - 2.5. eventuali **documenti di priorità estera e relativa traduzione in italiano** ⁽⁵⁾. Se è rivendicata la priorità italiana non occorre allegare documentazione;
 - 2.6. in caso di domanda presentata da un mandatario o rappresentante: lettera d'incarico o dichiarazione di riferimento a una precedente procura generale.
3. **versare i diritti camerali per il deposito della domanda**, pari a 40,00 euro (Errore. Il segnalibro non è definito.). Per conoscere le modalità di pagamento consultare sito internet www.xx.camcom.it (xx = sigla automobilistica provincia) o rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio.
4. **consegnare il modulo di domanda firmato in originale** (+2 copie) e la documentazione allegata (1 copia) al funzionario camerale e si riceverà: 1) una ricevuta di deposito con indicato il numero della domanda (da conservare); 2) un modello F24 con elementi identificativi precompilato con gli importi dovuti;
5. lo stesso giorno del deposito **versare i diritti dovuti (minimo 120,00 euro)** (Errore. Il segnalibro non è definito.) **mediante il modello F24 precompilato** ricevuto dalla Camera di Commercio, che è pagabile telematicamente oppure presso gli sportelli bancari o uffici postali. Altrimenti, se la data di pagamento è successiva, la data ufficiale di deposito della domanda verrà posticipata a quella dell'effettivo pagamento. Successivamente, non occorre consegnare alla Camera di Commercio o inviare copia dell'attestazione del pagamento che verrà acquisita telematicamente o, nel caso, richiesta.

COSA OCCORRE PER DEPOSITARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE

1. – 3. **seguire le istruzioni per il deposito presso la Camera di commercio**. In questo caso il pagamento dei diritti camerali è dovuto alla **Camera di commercio di Roma** (per conoscere le modalità di pagamento vedi www.rm.camcom.it).
Dall'estero: mediante bonifico bancario in favore di: Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Roma, IBAN: IT67C0760103200000033692005, BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX, causale: domanda di brevetto per modello di utilità e codice fiscale del richiedente.
4. **versare i diritti tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi** intestato all'Agenzia delle entrate, osservando le seguenti istruzioni per la compilazione:
 - sezione contribuente: inserire i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente
 - codice ufficio / atto: nessun valore
 - sezione erario ed altro:
 - tipo: inserire la lettera "U"
 - elementi identificativi: inserire il codice fiscale del richiedente
 - codice tributo: inserire il codice "C300"
 - anno di riferimento: inserire l'anno a cui si riferisce il pagamento nel formato "AAAA"
 - importi a debito versati: inserire l'importo da pagare ⁽²⁾

¹ vedi § **QUALE MODULO SCEGLIERE**, pagina 4

² Per "delegato" si intende la persona fisica dipendente, ovvero legata da un rapporto di lavoro subordinato organico o inter-organico con, la persona fisica o giuridica richiedente il brevetto ai sensi del comma 1, secondo periodo dell'art. 201 [CPI](#).

³ se i documenti sono depositati in lingua diversa dall'italiano, entro il termine di **due mesi** dal deposito deve essere fornita la relativa **traduzione in italiano**

⁴ vedi § 6.1 DOCUMENTAZIONE BREVETTUALE e il § 6.2 LEGENDA DEGLI ALLEGATI:, pagina 9 e seguenti

⁵ Per maggiori informazioni sul **DIRITTO DI PRIORITÀ** vedi pagina 7

Il versamento può essere effettuato in modalità telematica (obbligatoria per i soggetti titolari di partita IVA) oppure presso gli sportelli bancari o uffici postali. Rispetto alla presentazione della domanda, se il pagamento dei diritti avviene: - in data successiva, la data di deposito sarà quella del pagamento dell'F24 - in data antecedente, la data di deposito sarà quella di presentazione della documentazione brevettuale.

Dall'estero: i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente in valuta EURO:

- Per i pagamenti provenienti da Paesi aderenti alla moneta unica si utilizza il conto corrente di tesoreria intestato alla Banca d'Italia: IBAN: IT 09Z0100003245348008121701 BIC (SWIFT): BITAITRRENT
- Per i pagamenti provenienti da Paesi che non hanno adottato la moneta unica, si utilizza il conto corrente di corrispondenza presso Deutsche Bank A.G, Frankfurt am Main: IBAN: DE03500700100935640300 BIC (SWIFT): DEUTDEFF

- 5. spedire la domanda completa e firmata in originale** (+ una copia se si richiede copia autentica della domanda depositata) in plico raccomandato, con avviso di ricevimento, a: **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DGTP1 - Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), Divisione V, Via Molise, n. 19, 00187 – Roma.** La **data di presentazione** della domanda sarà quella in cui l'UIBM riceve il plico postale.

TARIFFE

Il modo più economico per depositare una domanda di brevetto è per **via telematica** registrandosi gratuitamente al portale <https://servizionline.uibm.gov.it>. In questo caso i **diritti** ammontano a **50,00 euro**.

In ogni caso, qualora si preferisca comunque depositare la domanda in formato cartaceo sono dovuti i seguenti diritti in favore dell'erario, salvo i casi di esenzione, e diritti in favore della Camera di commercio ricevente la domanda.

1. DIRITTI ([DM 2 aprile 2007](#))

diritti di deposito della domanda	120,00 euro
-----------------------------------	-------------

Esenzioni: Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito, ai sensi del [DM 2 aprile 2007](#) e della [legge 20 novembre 1970, n. 962](#):

- le università;
- le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca;
- le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali;
- le domande aventi ad oggetto metodi o trovati destinati esclusivamente ai non vedenti (es. ausili per non vedenti)

2. DIRITTI DI SEGRETERIA CAMERALI ([DM 16 giugno 2008](#))

40,00 euro	per la ricezione della domanda
3,00 euro	Se si desidera ricevere copia del verbale di deposito con certificazione di autenticità + marca da bollo da 16,00 euro

Per conoscere le **modalità di pagamento** consulta sito internet della Camera di Commercio.

Le domande di brevetto per modello d'utilità **sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo** ([DPR 26 ottobre 1972, n. 642](#)). Tuttavia, l'imposta sarà dovuta in relazione ad eventuali:

- successive istanze connesse a domande o a brevetti concessi (come, per esempio, l'istanza di ritiro, di rinuncia, annotazione, trascrizione etc.). Nel caso di deposito dell'istanza su supporto cartaceo l'imposta è pari 16,00 euro e si assolve apponendo il contrassegno (marca da bollo) sull'istanza;
- mandati professionali (lettere d'incarico) conferiti a mandatari o rappresentanti ⁽⁶⁾.

⁶ Vedi § "COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. MU-MA)", pagina 13

QUALE MODULO SCEGLIERE

La domanda può essere depositata da **chiunque** (persona fisica, giuridica, enti associazioni etc.) a prescindere dalla **nazionalità italiana o straniera**, in osservanza alle convenzioni internazionali vigenti in materia, ai sensi dell'art. 3 del [CPI](#). È in ogni caso **obbligatorio eleggere domicilio** o indicare uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno **Stato dell'Unione Europea (UE) o appartenente allo Spazio Economico Europeo (SEE)**.

La domanda può anche essere (facoltativamente) presentata anche da un **Consulente in proprietà industriale iscritto nella sezione brevetti dell'Albo o un avvocato** iscritti all'ordine, ai sensi dell'art. 201 del [CPI](#). Nessun'altra categoria professionale è abilitata alla rappresentanza di terzi davanti l'UIBM.

Scegliere il **MODULO PER IL DEPOSITO CARTACEO** tra quelli disponibili all'indirizzo:

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/224-disegni-e-modelli/2036084-modelli-d-utilita>

RICHIEDENTE (Mod. MU-RI)	se chi deposita è una persona fisica o il legale rappresentante o delegato di una persona, giuridica o ente
MANDATARIO (Mod. MU-MA):	se chi deposita è un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine (https://www.ordine-brevetti.it)
RAPPRESENTANTE (Mod. MU-RA)	se chi deposita è un avvocato iscritto all'Ordine o un professionista di uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo iscritto nell'Albo dei prestatori di servizi temporanei ed occasionali (vedi https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/qualifiche-professionali-estere)

COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITA' DI RICHIEDENTE (MOD. MU-RI)

Il campo N° _____ è riservato alla Camera di commercio.

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA

1.1. TIPO

Inserire una "X" nel riquadro corrispondente alla tipologia di domanda richiesta:

ORDINARIA	se si presenta una domanda non collegata ad altre precedenti o contestuali
DIVISIONALE	se è già stata depositata una domanda di brevetto per la quale è stata rilevata la mancanza di unità di invenzione (la domanda contiene più invenzioni) ai sensi dell'art. 161 CPI . Inserire nel successivo riquadro "Numero domanda di riferimento" il codice numerico di 15 cifre che identifica la precedente domanda.
CONVERTITA DA INVENZIONE (art. 84 CPI)	se è già stata depositata una domanda per invenzione che si intende convertire in domanda per modello di utilità avente ad oggetto il medesimo trovato. Inserire nel successivo riquadro "Numero domanda di riferimento" il codice numerico di 15 cifre che identifica la precedente domanda per invenzione.
TRASFORMATA DA BREVETTO EUROPEO (art. 58 c. 2 CPI)	se la domanda di brevetto europeo, depositata presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), è stata respinta, ritirata o considerata ritirata o non è stata depositata la traduzione in una delle lingue ufficiali nel termine, e si intende trasformarla in domanda nazionale, ai sensi dell'art. 58, c.2 CPI Inserire nel successivo riquadro "Numero domanda di riferimento" il codice che identifica la precedente domanda di brevetto europeo.

1.2. RIFERIMENTO A USO DEL DEPOSITANTE (eventuale)

È un campo libero che è possibile compilare discrezionalmente ad uso interno ed esclusivo del soggetto che deposita la domanda (massimo 40 caratteri).

1.3. TITOLO (obbligatorio)

Il titolo esprime brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo del trovato. Inserire il titolo del trovato che sia esplicativo della domanda di brevetto, senza ricorrere a termini di fantasia o riferimenti a marchi o loghi (esempio: spazzola anatomica. Non usare espressioni come: "Moka Milk", "Ω").

1.4. ANTICIPATA ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO (obbligatorio)

La domanda viene pubblicata 18 mesi dopo la data di deposito salvo che il richiedente non intenda rinunciare a tale facoltà chiedendone l'anticipata accessibilità. In quest'ultimo caso la domanda verrà pubblicata decorsi 90 giorni dalla data di deposito, ai sensi dell'art. 53 del [CPI](#).

Inserire una "X" nel riquadro corrispondente alla scelta richiesta:

SI	qualora si chieda che la domanda venga resa accessibile al pubblico decorsi 90 giorni dalla data di deposito, rinunciando pertanto al più lungo periodo di segretezza della domanda previsto dalla legge.
NO (scelta consigliata)	se si intende usufruire del periodo di segretezza della domanda previsto dalla legge (18 mesi dalla data di deposito)

1.5. ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 20.11.1970 N.962 (BREVETTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AI NON VEDENTI)

Inserire una "X" nel riquadro corrispondente al "SI" se si dichiara che la domanda rientra nel caso di esenzione dal pagamento dei diritti, "NO" in caso contrario.

1.6. INVENTORE DESIGNATO

L'inventore può essere designato nella domanda o con successivo atto di designazione ai sensi dell'art. 160 [CPI](#). Qualora si intenda designarlo sin dal deposito della domanda, inserire negli appositi riquadri il "cognome", "nome" e "nazione di residenza" del/degli inventori.

L'inventore può essere soltanto una persona fisica e non una giuridica o ente.

1.7. NOTE (eventuale)

In questo campo è possibile inserire un messaggio all'UIBM concernente il deposito.

Se nel modulo gli spazi disponibili per questa sezione non sono sufficienti compilare ed allegare il **foglio aggiuntivo 1** (Mod. MU-FA1) disponibile all'indirizzo

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036084/Modulo%20MU-FA1_CDC.pdf

2. CLASSIFICAZIONE PROPOSTA (facoltativo)

In relazione alla Classificazione Internazionale dei Brevetti ([IPC - International Patent Classification](#)), è possibile proporre, compilando i relativi riquadri (sezione, classe, sottoclasse, gruppo e sottogruppo), la classificazione dell'invenzione oggetto della domanda. Nel caso di omessa o inesatta classificazione, sarà l'Ufficio a provvedere.

3. PRIORITA' (eventuale)

Se negli ultimi **12 mesi** è stata depositata una domanda (o più domande) di brevetto per invenzione o di brevetto per modello di utilità in uno Stato estero (**priorità estera**) aderente alla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale ⁽⁸⁾ o in Italia (**priorità interna**) o se ne è acquisita la titolarità o la disponibilità, anche solo limitatamente al diritto di priorità, è possibile rivendicare il diritto di priorità nella domanda di brevetto per modello di utilità.

Il riconoscimento del diritto di priorità consente di attribuire alla domanda nazionale la data di deposito della domanda anteriore ⁽⁷⁾. Non è possibile rivendicare la priorità di una domanda anteriore depositata da oltre 12 mesi.

⁸ Per conoscere l'elenco dei Paesi ratificanti la convenzione di Parigi vedi www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2

⁷ per la **PRIORITÀ ESTERA** vedi l'art. 4 [CPI](#) mentre, per la **PRIORITÀ INTERNA**, vedi l'art. 47, c. 3-bis del [CPI](#)

Il medesimo diritto di priorità può essere rivendicato in una o più domande di brevetto.

La priorità può essere rivendicata al momento del deposito (che deve avvenire comunque entro il termine di 12 mesi dalla data di deposito della domanda anteriore) oppure successivamente, ma entro e non oltre il termine perentorio di 16 mesi dalla data della prima priorità.

Qualora il deposito anteriore originante il diritto di priorità riporti un titolare diverso dal richiedente, è necessario allegare un documento contenente l'autorizzazione del titolare della domanda in favore del rivendicante la priorità di avvalersi della priorità o l'atto di cessione del brevetto, o del solo diritto di priorità, in favore di chi intenda avvalersi del diritto di priorità (vedi l'art. 169 [CPI](#)).

Nel caso si intenda rivendicare una priorità, nel riquadro:

Nazione/Ente	inserire in nome dello Stato e la denominazione dell'ente presso cui è stata depositata la precedente domanda
Tipo di priorità	inserire una fra le seguenti tipologie di priorità: <ul style="list-style-type: none"> • Deriva da una domanda di brevetto per invenzione o • Deriva da una domanda per modello di utilità
Numero di domanda	inserire il numero della domanda anteriore
Data della domanda prioritaria	la data di deposito della domanda anteriore (gg/mm/aaaa)

Della allegazione, anche con riserva, della copia della domanda prioritaria, andrà fatta menzione nella successiva sezione 6 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE⁽⁸⁾.

Se nel modulo gli spazi disponibili per questa sezione non sono sufficienti compilare ed allegare uno o più **fogli aggiuntivi 3** (Mod. MU-FA3) disponibili all'indirizzo:

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036084/Modulo%20MU-FA3_CDC.pdf

4. RICHIEDENTE (obbligatorio)

La domanda può essere depositata da **chiunque** (persona fisica, giuridica, enti associazioni etc.) a prescindere dalla **nazionalità italiana o straniera**, in osservanza alle convenzioni internazionali vigenti in materia, ai sensi dell'art. 3 del [CPI](#).

Un richiedente deve essere sempre identificabile a pena di irricevibilità (vedi l'art. 148 [CPI](#)).

Se il/ i richiedente/i il brevetto è/sono:

PERSONA FISICA	compilare un riquadro contenente informazioni anagrafiche per ciascun richiedente persona fisica.
PERSONA GIURIDICA	o una società di persone, una ditta individuale o altro ente privo di personalità giuridica, compilare un riquadro contenenti informazioni anagrafiche per ciascun richiedente persona giuridica. ATTENZIONE: Non compilare il primo o secondo riquadro con i dati anagrafici del legale rappresentante o del delegato, altrimenti i richiedenti la domanda risulteranno sia la persona fisica indicata nel primo riquadro che la persona giuridica indicata nel terzo riquadro.
Partecipazione ai diritti nella misura del %	per ciascun soggetto richiedente occorre indicare il numero della quota percentuale dei diritti da egli posseduti. In caso di: <ul style="list-style-type: none"> • un solo richiedente, inserire il numero "100" • più richiedenti, indica nel riquadro di ciascuno la quota percentuale di spettanza (ad esempio: se sono due richiedenti: 50, 50 o 30, 70 etc.) la somma delle quote dei richiedenti deve in ogni caso essere uguale a 100

È fortemente consigliato di indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata (PEC).

Se nel modulo gli spazi disponibili per questa sezione non sono sufficienti compilare ed allegare uno o più **fogli aggiuntivi 4** (Mod. MU-FA4) disponibili all'indirizzo:

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036084/Modulo%20MU-FA4_CDC.pdf

⁸ vedi pagina 8

5. DOMICILIO ELETTIVO (obbligatorio)

Indicare i recapiti postali e digitali dove ricevere le comunicazioni ufficiali. È obbligatorio eleggere domicilio o indicare uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno **Stato dell'Unione Europea o appartenente allo Spazio Economico Europeo**. Nel caso uno o più richiedenti siano persone giuridiche o nel caso venga eletto domicilio presso una persona giuridica, comprese le **società di persone** e le **ditte individuali**, o un **professionista** (consulente in proprietà industriale, avvocato etc.) è **obbligatorio indicare** il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**).

6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

In relazione all'elenco dei documenti che segue, occorre precisare per ciascuno di essi se è allegato, assente o se si intenda riservarsene la presentazione in un momento successivo. Occorre indicare altresì il numero di pagine di cui è composto il documento indicando, inoltre, se il documento viene depositato in lingua inglese o altra lingua.

Per indicare se il documento sia o meno allegato, inserire le prime due lettere iniziali corrispondenti

“ AL “ ALLEGATO	se il documento è allegato alla domanda
“ RI “ RISERVA	se il documento non è allegato alla domanda ma verrà depositato entro due mesi dalla data di deposito, ai sensi dell'art. 42 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 recante regolamento di attuazione del CPI, ovvero nell'eventuale diverso termine previsto dalla legge.
“ AS “ ASSENTE	se il documento non è allegato alla domanda

Nel caso di **Descrizione, Riassunto o Rivendicazioni**, è necessario indicare, nei modi sopra indicati, se ed in quale/i lingua/e viene allegato il documento o si fa riserva di presentazione.

N. esemplari	indicare il numero di pagine di cui è composto l'allegato
--------------	--

6.1. DOCUMENTAZIONE BREVETTUALE

La **descrizione, il riassunto, le rivendicazioni e i disegni** devono essere impressi, ciascuno, in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su **carta bianca forte** di **formato A4** (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i **margini** superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno **2,5 cm**. Il testo è scritto con **interlinea 1 ½** e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza di **0,21 cm**.

Quale ausilio nella redazione della documentazione brevettuale si suggerisce di consultare, quale **esempi**, i documenti inerenti brevetti già concessi nella banca dati <http://brevettidb.uibm.gov.it>, ovvero di domande accessibili al pubblico nella banca dati <https://www.uibm.gov.it/bancadati>.

Si tenga conto che, successivamente al deposito sarà possibile **correggere, negli aspetti non sostanziali**, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché **integrare** anche con nuovi esempi o **limitare** la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, ai sensi dell'art. 172, comma 2 **CPI**.

6.2. LEGENDA DEGLI ALLEGATI:

Descrizione (obbligatorio)	<p>La descrizione deve riportare nell'intestazione il TITOLO del trovato, identico a quello riportato nella domanda, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo. Esso deve iniziare come segue:</p> <p style="text-align: center;">DESCRIZIONE dell'invenzione avente per TITOLO:</p> <p>“.....”, a nome di residente in (o con sede in) Via.....n....., di nazionalità..... presentata in data con il n”.</p> <p>Deve mettere in evidenza lo scopo dell'invenzione, ovvero il problema tecnico che ci si prefigge di risolvere.</p>
-------------------------------	---

	<p>L'invenzione deve inoltre essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Ai sensi dell'art. 21 del reg. att. CPI, la descrizione deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento; indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici; esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi; descrivere brevemente gli eventuali disegni; descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti; indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale. <p>Nel corso della descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche; le indicazioni di pesi o misure devono essere date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.</p> <p>I fogli della descrizione devono essere numerati progressivamente e siglati e, nell'ultima pagina, firmati per esteso dal richiedente o da un suo mandatario.</p> <p>Le eventuali cancellature e correzioni, apportate sulla descrizione vanno approvate con annotazione in margine del foglio.</p> <p>Ai fini della ricevibilità della domanda, devono essere sempre allegati un documento assimilabile alla descrizione, e le tavole dei disegni in essa richiamate. In caso di integrazione successiva verrà riconosciuta quale data del deposito quella di ricevimento della integrazione (vedi i commi 2, lett a) e 3 dell'art. 148 CPI).</p>
<p>Riassunto</p>	<p>Il riassunto, che ha solo fini d'informazione tecnica, si deve limitare a quanto strettamente necessario per individuare il campo d'applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali. Qualora sia necessario, dovrà essere fatto riferimento alle figure più rappresentative dei disegni allegati alla domanda.</p> <p>Il riassunto deve essere presentato contestualmente alla presentazione della domanda.</p> <p>Il deposito può essere fatto anche con riserva di presentazione.</p>
<p>Rivendicazioni</p>	<p>Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche del trovato per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> devono essere indicate con numeri arabi consecutivi; la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza; le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione. <p>Le rivendicazioni devono essere presentate contestualmente alla presentazione della domanda, ovvero entro il termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda (vedi l'art. 160 CPI). La presentazione oltre questo termine comporta la posticipazione della data ufficiale di deposito della domanda a quella dell'integrazione.</p>

Disegni (obbligatori se citati in descrizione)	<p>I disegni devono essere allegati alla domanda ove possibile se necessari all'intelligenza della stessa.</p> <p>I disegni devono essere eseguiti a regola d'arte, anche a mano, e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati con esclusione di qualsiasi tinta o colore.</p> <p>Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad esempio, processi cianografici, eliografici, fotografici e simili; sono, invece, ammesse le riproduzioni a mezzo XEROX.</p> <p>Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamate nel testo della descrizione nella quale dovrà essere adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse, rappresentano.</p> <p>Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata.</p> <p>Ai fini della ricevibilità della domanda, devono essere sempre allegati un documento assimilabile alla descrizione, e le tavole dei disegni in essa richiamate. In caso di successiva integrazione verrà riconosciuta quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione (vedi i commi 2, lett a) e 3 dell'art. 148 CPI).</p>
Disegni provvisori	<p>In caso si depositi una versione dei disegni provvisoria che si intende successivamente sostituire con una definitiva entro due mesi dalla presentazione della domanda.</p>
Dichiarazione di indigenza o di altro tipo di esenzione	<p>Nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi di una esenzione dal pagamento dei diritti ⁽⁹⁾, è necessario depositare una dichiarazione in tal senso.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata entro il termine di due mesi o in quello diverso assegnato dall'UIBM.</p> <p>Con l'entrata in vigore del DM 2 aprile 2007, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che determina l'ammontare dei diritti di mantenimento in vita per i brevetti dopo il quarto anno, la dichiarazione di indigenza di cui all'art. 228 CPI non produce alcun effetto.</p>
Designazione d'inventore	<p>Se il richiedente, oltre ad aver compilato il campo 1.6, intenda discrezionalmente produrre un documento contenente la designazione di uno o più inventori.</p>
Autorizzazione o atto di cessione	<p>Nel caso si rivendichi la priorità nazionale o estera e la domanda anteriore riporti una titolarità diversa dal "nuovo" depositante, è necessario allegare un documento contenente l'autorizzazione di avvalersi della priorità o l'atto di cessione del brevetto, o del solo diritto di priorità, in favore di chi intenda avvalersi del diritto di priorità (vedi l'art. 169 CPI).</p>
Documento di priorità con traduzione in lingua italiana	<p>Nel caso si rivendichi la priorità di un'altra domanda di brevetto estera, occorre allegare copia del documento di priorità con traduzione in lingua italiana.</p> <p>È possibile formulare riserva e depositare i documenti entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata, oppure entro 6 mesi dalla data di deposito della "nuova" domanda (vedi art. 169, comma 6 CPI).</p> <p>Nel caso di priorità interna, non occorre allegare alcuna documentazione: è sufficiente la sola indicazione dei dati identificativi della domanda anteriore.</p>

N° fogli aggiuntivi per i seguenti paragrafi	Se durante la compilazione del modulo si è fatto ricorso ad uno o più fogli aggiuntivi inserire il relativo numero nel riquadro adiacente il numero corrispondente al foglio aggiuntivo impiegato. Se non sono stati utilizzati fogli aggiuntivi inserire "0".
Richiesta copia autentica (Si/No)	SI: se si desidera ricevere dal funzionario camerale che riceve la domanda, copia con certificazione di autenticità del verbale di deposito. NO: nel caso opposto.
Numero pagine totali	Inserire il numero totale delle pagine di cui è composta la domanda ed i relativi allegati.

COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. MU-MA)

Seguire le istruzioni riportate nel paragrafo "COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE (MOD. MU-RI) salvo quanto segue.

Al punto "5.2 MANDATARI INCARICATI", inserire nei rispettivi riquadri il "Numero iscrizione all'Albo", "Cognome" e "Nome" dei consulenti in proprietà industriale, iscritti all'Albo nella sezione brevetti, nominati nella lettera d'incarico.

Se nel modulo gli spazi disponibili per questa sezione non sono sufficienti compilare ed allegare uno o più **fogli aggiuntivi 5** (Mod. MU-FA5) disponibili all'indirizzo:

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036084/Modulo%20MU-FA5_CDC.pdf

Al punto "6 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE"

Lettera d'incarico	Se si allega, o si fa riserva di depositare, l'originale di una lettera d'incarico in favore di uno più mandatarî. Vedi infra per l'imposta di bollo.
Lettera d'incarico multipla	Se si allega, o si fa riserva di depositare, l'originale di una lettera d'incarico avente ad oggetto più domande di deposito. Vedi infra per l'imposta di bollo.
Copia lettera d'incarico multipla	Se si allega, o si fa riserva di depositare, una copia di una lettera d'incarico avente ad oggetto più domande di deposito. Vedi infra per l'imposta di bollo.
Copia lettera d'incarico presentata con domanda collegata	Se si allega, o si fa riserva di depositare, una copia di una lettera d'incarico presentata in un altro procedimento collegato al deposito corrente. Vedi infra per l'imposta di bollo.
Riferimento al deposito dell'incarico generale	Se è depositata una lettera d'incarico generale. Inserire nel riquadro il numero del deposito dell'incarico generale (codice numerico di 15 cifre)

La **LETTERA DI INCARICO**, di cui all'art. 201 [CPI](#), è autonomamente soggetta ad **IMPOSTA DI BOLLO** ([DPR 26 ottobre 1972, n. 642](#)) che si assolve applicando una marca da bollo da **16,00 euro**, sul documento cartaceo.

Dall'estero è possibile pagare esclusivamente in valuta EURO:

- Per i pagamenti provenienti da Paesi aderenti alla moneta unica si utilizza il conto corrente di tesoreria intestato alla Banca d'Italia: IBAN: IT 09Z0100003245348008121701 BIC (SWIFT): BITAITRRENT
- Per i pagamenti provenienti da Paesi che non hanno adottato la moneta unica, si utilizza il conto corrente di corrispondenza presso Deutsche Bank A.G, Frankfurt am Main: IBAN: DE03500700100935640300 BIC (SWIFT): DEUTDEFF

COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE (MOD. MU-RA)

Vedi le istruzioni di cui al paragrafo COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. MU-MA), salvo quanto segue.

Al punto "5.2 RAPPRESENTANTI INCARICATI", inserire nei rispettivi riquadri il "Codice fiscale", "Cognome" e "Nome" dei rappresentanti.

Se nel modulo gli spazi disponibili per questa sezione non sono sufficienti compilare ed allegare uno o più **fogli aggiuntivi 5** (Mod. MU-FA5) disponibili all'indirizzo:

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036083/Modulo%20MU-FA5_CDC.pdf

COSA SUCCEDDE DOPO IL DEPOSITO

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione salvo i casi di precedenza previsti dalla legge (vedi ad esempio l'art. 120 [CPI](#)).

Entro primi 3° mesi dalla data di deposito le domande sono esaminate dal servizio militare brevetti del Ministero della difesa (vedi l'art. 198 [CPI](#)) e verificate le condizioni di ricevibilità della domanda art. 148 [CPI](#). Qualora si ravvisino motivi ostativi la ricevibilità della domanda l'Ufficio lo comunica a mezzo PEC o raccomandata A/R al domicilio indicato assegnando un termine per la risposta, ai sensi dell'art. 173 [CPI](#). Diversamente, la domanda prosegue l'iter procedimentale.

Si ricordi che entro **12 mesi** dalla data di deposito è essenziale valutare l'opportunità di estendere all'estero il brevetto avvalendosi del diritto di priorità (vedi *infra* sezione TUTELA ALL'ESTERO, pagina 12).

Al **18° mese** la domanda è resa **accessibile al pubblico** e sarà pertanto ricercabile nella **banca dati** www.uibm.gov.it/bancadati. Sarà inoltre possibile **accedere agli atti**, anche mediante estrazione di copia, **della documentazione brevettuale** (per le modalità vedi <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/i-servizi/rilascio-copie>).

Al termine del 18° mese la domanda è sottoposta ad **esame** sostanziale per verificare la brevettabilità o meno del trovato. Qualora si ravvisino motivi ostativi l'accoglimento della domanda l'Ufficio lo comunica a mezzo PEC o raccomandata A/R al domicilio indicato assegnando un termine per la risposta, ai sensi dell'art. 173 [CPI](#). Diversamente, qualora la domanda venga accolta, verrà inviato per posta elettronica l'**attestato di concessione del brevetto**.

La **durata del procedimento di brevettazione** è di 24 mesi ai sensi del D.P.C.M. 22-12-2010 n. 272, salvo eventuali rilievi ed interlocutorie con l'Ufficio che possono prolungarne la durata.

Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento di concessione del brevetto per modello d'utilità è il dirigente protempore della Divisione VII – Brevetti.

DIRITTI, MANTENIMENTO E DURATA DEL BREVETTO

I diritti conferiti con la concessione del brevetto consistono nella facoltà esclusiva di **attuare** il modello di utilità e di trarne profitto **nel territorio dello Stato**. Gli **effetti decorrono dalla data in cui la domanda** con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni **è resa accessibile al pubblico** (18° mese dalla data di deposito ovvero 90 giorni se richiesto dal richiedente) ovvero dalla data in cui il richiedente notifica la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni ad una controparte, ai sensi dell'art. 53 del [CPI](#).

Per **mantenere i diritti**, dal quarto anno dalla data di deposito della domanda di brevetto per modello di utilità, occorre provvedere al **pagamento di diritti** pari a **500,00 euro** per il secondo quinquennio di validità del titolo. Gli oneri vanno corrisposti anticipatamente e a partire dal quinto anno, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese anniversario del deposito della domanda. (Esempio: se il brevetto per modello di utilità è stato depositato il 10 luglio 2012 il diritto di mantenimento in vita andrà versato entro il 31 luglio 2017, a partire dal 31 luglio 2016).

Decorso il termine sopra indicato, è ancora possibile provvedere al pagamento **nei sei mesi successivi** con l'applicazione di un diritto di mora supplementare (euro 100,00). (Riprendendo l'esempio precedente, entro il 31 gennaio 2018).

Il **ritardo nel pagamento** che sia superiore a sei mesi **comporta la decadenza** del diritto di proprietà industriale.

La **durata** dei diritti conferiti dalla concessione del brevetto per **modello di utilità** è di **10 anni** dalla data di deposito e **non può essere rinnovata o prorogata**. Alla scadenza della protezione l'oggetto del brevetto diventa comunque di pubblico dominio, ovvero non gode più di protezione e chiunque ne può usufruire senza vincoli o versamento di corrispettivi.

TUTELA ALL'ESTERO

I brevetti sono **diritti territoriali** e pertanto sono protetti unicamente in quei Paesi e in quelle Regioni, vale a dire determinati insiemi di Paesi, in cui sono stati concessi. È possibile tuttavia estendere la protezione del proprio modello di utilità in diversi Paesi ⁽¹⁰⁾, mantenendo la stessa data di deposito.

Entro 12 mesi dalla data di deposito di una domanda italiana di brevetto, è possibile depositare ulteriori domande in uno degli altri Stati appartenenti alla Convenzione di Parigi, rivendicando la priorità della domanda italiana.

Vi sono tre modalità per tutelare il brevetto all'estero:

1. **Percorso nazionale:** Domanda di brevetto in uno stato estero

Un primo modo per estendere all'estero una domanda di brevetto italiana consiste nel depositare, in ciascun Paese estero di interesse, una domanda nazionale corrispondente alla domanda originaria italiana (priorità). La "nuova" domanda dovrà soddisfare la normativa in materia di brevettabilità applicabile di quel Paese. Le procedure di ogni singolo Stato divergono in maniera significativa. Si consideri che il modello di utilità è una particolare tipologia di diritto che non viene riconosciuto da tutti gli Stati se non come invenzione (ad esempio gli USA), con ogni conseguenza sotto il profilo dei requisiti più restrittivi per il riconoscimento. Per conoscere gli Stati che riconoscono il modello di utilità vedi https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html

2. **Percorso regionale** –Domanda di brevetto regionale

Quando i Paesi di interesse sono tutti membri di un sistema regionale di brevetti, è possibile depositare un'unica domanda che abbia effetto su tutti (o su alcuni) gli Stati facenti parte di quel sistema regionale. Uffici brevetti su base regionale sono:

- Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ⁽¹¹⁾
- Organizzazione Regionale Africana per la Proprietà Intellettuale (ARIPO)
- Organizzazione per il Brevetto Euroasiatico (EAPO)
- Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale (OAPI)
- Ufficio Brevetti del Consiglio di Cooperazione del Golfo

Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti istituzionali dei rispettivi Uffici regionali dei brevetti.

3. **Percorso internazionale (PCT)** - Domanda di brevetto internazionale

È inoltre possibile, attraverso il Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti o PCT (*Patent Cooperation Treaty*) gestito dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO: *World Intellectual Property Organization*), al quale attualmente aderiscono 153 Stati ⁽¹²⁾ proteggere una invenzione simultaneamente in più Paesi, depositando un'unica **domanda internazionale di brevetto** presso l'Ufficio Ricevente (RO) di uno degli Stati membri, anziché diverse domande nazionali/regionali presso gli Uffici competenti di ciascuno di essi.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web dell'UIBM nella sezione Brevetti/Domande internazionali di brevetto (PCT) e sul sito di WIPO:

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct>

<https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>

¹⁰ Per conoscere l'elenco dei paesi ratificanti la Convenzione di Parigi vedi: https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2

¹¹ Per maggiori informazioni sul brevetto europeo vedi <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo>

¹² Per conoscere gli Stati contraenti vedi: www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html